

Perrone Raffaele

Da: A: DVA-IV
Inviato: martedì 3 luglio 2012 10.02
A: Perrone Raffaele; Panella Monica
Oggetto: I: AIA RAGE - dati e informazioni aggiuntive
Allegati: RAGE_AD_380_T del 29 06 2012 - integrzioni.pdf



Da: Cricchi Giuseppe [mailto:Giuseppe.Cricchi@eni.com]
Inviato: lunedì 2 luglio 2012 11.05
A: A: DVA-III
Cc: Roberta Nigro; Fardelli Antonio; Casa Bernardo; Rosato Gaetano
Oggetto: AIA RAGE - dati e informazioni aggiuntive

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E.prot DVA-2012-0016103 del 04/07/2012

Anticipo via mail la nota con le integrazioni volontarie del Gestore della Raffineria di Gela, che sarà trasmessa anche via posta raccomandata.
Cordiali saluti

Ing. Giuseppe Cricchi
HSEQ/AMB
Prevenzione e Protezione Ambientale

phone +39 06 59888270
fax +39 06 59888298

eni spa
Sede Legale
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Roma - Italia

Capitale sociale
euro 4.005.358.876,00 i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese di Roma n. 00484960588
Partita IVA n. 00905811006
R.E.A. Roma n. 756453

Sedi secondarie:
Via Emilia, 1 e Piazza Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (Milano) - Italia

eni.com



Message for the recipient only, if received in error, please notify the sender and read <http://www.eni.com/disclaimer/>



raffineria di gela

Sede legale in Gela,
Contrada Piana del Signore
93012 GELA (CL)
Tel. Centralino +39 0933 841111
Fax +39 0933 845402
Casella Postale 35

Prot. RAGE/AD/350/T
Gela, 29/06/2012

Spett. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni
Ambientali Div. IV
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
c.a. Dr. G. Lo Presti

e, p.c. Presidente della Commissione AIA-IPPC
c/o ISPRA - Via Vitaliano Brancati, 60
00186 ROMA

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Raffineria di Gela
S.p.A. - Integrazione informazioni.

Il sottoscritto Bernardo Casa, in qualità di Gestore della Raffineria di Gela S.p.A., comunica,
con la presente, le informazioni integrative richieste ad integrazione di quanto già fornito in
sede di domanda di rilascio dell'AIA e nelle successive integrazioni.

Le informazioni sono riportate nella nota tecnica allegata alla presente.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione, porgiamo distinti saluti

All.: c.s

L'Amministratore Delegato
(Bernardo Casa)

Sede legale in Gela, Contrada Piana del Signore, 93012 (CL)
Società per Azioni
Capitale Sociale € 136.740.000,00 i.v.
Partita IVA e Cod. Fisc. 06496081008
R.E.A. Caltanissetta n. 89181
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento dell'Eni S.p.A.
Società a socio unico





raffineria di gela

Sede legale in Gela,
Contrada Piana del Signore
93012 GELA (CL)
Tel. Centralino +39 0933 841111
Fax +39 0933 845402
Casella Postale 35

Prot. RAGE/AD/380/T
Gela, 29/06/2012

Spett. **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali Div. IV**
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
c.a. Dr. G. Lo Presti

e, p.c. **Presidente della Commissione AIA-IPPC**
c/o ISPRA - Via Vitaliano Brancati, 60
00186 ROMA

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Raffineria di Gela S.p.A. - Integrazione informazioni.

Il sottoscritto Bernardo Casa, in qualità di Gestore della Raffineria di Gela S.p.A., comunica, con la presente, le informazioni integrative richieste ad integrazione di quanto già fornito in sede di domanda di rilascio dell'AIA e nelle successive integrazioni.

Le informazioni sono riportate nella nota tecnica allegata alla presente.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione, porgiamo distinti saluti

All.: c.s

L'Amministratore Delegato
(Bernardo Casa)



Sede legale in Gela, Contrada Piana del Signore, 93012 (CL)
Società per Azioni
Capitale Sociale € 136.740.000,00 i.v.
Partita IVA e Cod. Fisc. 06496081008
R.E.A. Caltanissetta n. 89181
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A.
Società a socio unico

Integrazione informazioni domanda AIA Raffineria di Gela S.p.A.

Si riporta in appresso la risposta ai quesiti proposti:

- 1) **Claus esistente** - l'attuale efficienza di recupero risulta in linea con quanto definito nel Decreto autorizzativo emanato dalla Regione Siciliana (DRS n° 119 del marzo 2002) che prescrive una *conversione operativa dell'intera sezione di recupero non inferiore al 97,5%*. Test effettuati periodicamente nell'impianto di che trattasi confermano il rispetto della prescrizione.

L'efficienza di recupero dell'impianto esistente post adeguamento, ossia a valle dell'inserimento della sezione di Trattamento Gas di Coda (TGC), prevista a 12 mesi da autorizzazione AIA, si assesterà a valori $\geq 99,5\%$.

- 2) **Nuovo Claus** - per il nuovo impianto, in accordo alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) di settore, viene garantita un'efficienza di recupero $\geq 99,5\%$.

In accordo con quanto già esplicitato al superiore punto 1), l'assetto complessivo del sistema di recupero (SRU1 + SRU2), comporterà quindi una efficienza di recupero $\geq 99,5\%$.

- 3) **Adeguamento tecnologico RaGe: presentazione documentazione VIA/AIA per nuovo impianto CLAUUS** - il progetto originale, al momento sospeso in attesa del rilascio di provvedimento AIA per impianti esistenti, oggetto di domanda di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale, prevedeva l'installazione di una seconda unità di recupero zolfo da affiancare all'esistente (in area adiacente) e la realizzazione di una sezione di Trattamento Gas di Coda (TGC) comune ai due impianti. Tale configurazione contemplava il permanere in esercizio di almeno una linea di produzione di acido solforico.

I tempi stimati per la realizzazione di tale configurazione si prevedevano in ca 12 mesi dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Considerazioni di tipo tecnologico/affidabilistico e di flessibilità operativa (due linee CLAUUS/TGC in linea con le MTD di settore e completamente indipendenti), hanno determinato una sostanziale modifica del progetto originario, come peraltro comunicato con la ns ultima prot. RAGE/AD/332/T del 4 giugno 2012.

L'assetto proposto si può dividere sostanzialmente in 2 step, il primo, che prevede l'adeguamento dell'impianto esistente (SRU1) mediante installazione di una sezione TGC (già acquistata) più alcune apparecchiature nuove rese necessarie a seguito delle modifiche progettuali, per il cui

completamento viene confermata la tempistica di 12 mesi dall'emanazione del provvedimento AIA; il secondo, relativo alla realizzazione del nuovo impianto (SRU2) con annessa sezione TGC, per il cui completamento si stima una tempistica di ca 36 mesi (da autorizzazione AIA) legata alle seguenti macro attività:

- A) liberalizzazione dell'area; il nuovo impianto è infatti previsto in area differente rispetto a quella originaria
- B) progettazione/basic nuovo impianto comprensivo di licenza di processo per la nuova sezione TGC da inserire in coda al SRU2 già progettato;
- C) ingegneria di dettaglio nuovo impianto;
- D) procurement apparecchiature e materiali;
- E) montaggio e precommissioning nuovo impianto.

Per i punti A) e B) si prevede il completamento entro 12 mesi da autorizzazione AIA

Per i punti C) e D) si prevede il completamento entro 24 mesi da autorizzazione AIA

Per il punto E) si prevede il completamento entro 36 mesi da autorizzazione AIA.

Con la realizzazione del nuovo impianto CLAUS, la Raffineria disporrà di un sistema di recupero zolfo basato su due linee indipendenti in grado di garantire, in condizioni di marcia routinarie, un fattore complessivo di utilizzo $\geq 96\%$.

Tale ultima configurazione impiantistica prevede, a regime, l'esclusione di entrambe le linee di acido solforico dal ciclo produttivo di raffineria, attualmente indispensabili per far fronte al trattamento delle correnti cariche di H₂S provenienti dai processi di desolforazione connesse al ciclo di lavorazione.

- 4) **Atti amministrativi scarichi/trattamenti** – di seguito si riporta la scheda **A.6**, aggiornata a giugno 2012, che riepiloga tutte le esistenti autorizzazioni in capo a Raffineria di Gela S.p.A. in merito all'argomento di che trattasi. Con l'occasione si allegano, alla presente, copia dei più recenti provvedimenti autorizzativi ambientali rilasciati (vedasi parti evidenziate in tabella).

A.6 Autorizzazioni esistenti per impianto					
Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Norme di riferimento	Oggetto
D.R.S. n. 1131/SERV. II/173 del 21/10/2003 e s.m.i. (primo provvedimento Decreto n. 1447 del 25/06/1963); concessione autorizzazione alla gestione dello stabilimento di Gela	Assessorato Industria Regione Siciliana	21/10/2003	09/01/2016	L 367/34 DM 31/07/34 DPR 420/94 e s.m.i	Esercizio della Raffineria
Decreto Dirigenziale n. 747 SERV. VI/PA Concessione all'esercizio del Deposito Oli Minerali per uso commerciale (DEINT).	Assessorato Industria Regione Siciliana	14/05/2007	03/06/2015		Esercizio Deposito oli minerali per uso commerciale (DEINT)
D.A. n. 284 del 28/02/1996	Regione Sicilia	28/02/1996			Installazione e gestione impianto Recupero Vapori
D.A. n. 962 del 16/7/1997 Concessione per la gestione dello Stabilimento GPL.	Regione Sicilia	16/7/1997	16/7/2007	L 367/34 DM 31/07/34 DPR 420/94 e s.m.i	Esercizio Imbottigliamento GPL. Presentata da Raffineria istanza di rinnovo e volturazione.
Decreto Concessorio del 22/11/1961, n. 6147 per il prelievo di acqua grezza. Il disciplinare aggiuntivo n. 20990 del 1963, concede l'utilizzo per uso industriale di 14 milioni di m ³ .	Ministero Lavori Pubblici di concerto con Ministero delle Finanze	22/11/1961	29/03/2031	R.D. 1775/1933 Legge 36/1994 D.Lgs 31/2001	Approvvigionamento idrico. In corso di voltura a Raffineria di Gela S.p.A.
- Nulla Osta N. 29863 del 19/11/1976; - Convenzione Rep. N° 164 del 11/01/1983 e s.m.i. (ultimo atto aggiuntivo Rep. n. 20/2009 del 17/02/2009).	Regione Siciliana : - Assessorato Industria e Commercio; - Presidenza	19/11/1976	30/06/2009		Approvvigionamento idrico. Autorizzazione per prelievo acqua mare per impianti di Dissalazione In attesa rinnovo da parte Regione Siciliana
D.R.S. n. 513 del 08/06/2007. Autorizzazione allo scarico "L" (scarico acque depurate da Impianto Biologico sezione Industriale)	Regione Sicilia Assessorato T&A	08/06/2007	08/06/2011	D.Lgs 152/06	Scarichi idrici Effettuata istanza di rinnovo nei tempi stabiliti dal Decreto; in attesa emanazione rinnovo a cura Ente Competente
Autorizz.ne provvisoria scarichi idrici di Raffineria n. 50/03 SAT 578 del 21/10/2003 (ultima proroga, autorizzazione n. 8 del 24/12/2007)	Comune di Gela		30/06/2008 (termine superato da presentazione Istanza AIA)	D.Lgs. n. 152/06 L.R. n. 27/1986	Scarico in corpo idrico superficiale. L'autorizzazione definitiva era subordinata ad uno studio specifico, a cura ARPA, della verifica di esistenza di un ecosistema da tutelare sul Fiume Gela (studio già eseguito).

D.R.S n. 207 del 22/03/05. Autorizzazione delle emissioni della CTE/Snox dopo modifica impiantistica finalizzata al contenimento delle emissioni.	Regione Sicilia Assessorato T&A	22/03/2005		D.P.R. n. 203/88	Emissioni atmosferiche convogliate
D.A. n. 45/17 del 03/04/00. Autorizzazione emissioni Imbottigliamento GPL.	Regione Sicilia	03/04/2000		D.P.R. n. 203/88	Emissioni atmosferiche convogliate
D.A. n. 02/17 del 14/02/2000. Procedura correttiva per superamento del valore di allarme per le polveri	Regione Sicilia	14/02/2000		D.M. 20/05/91	
D.A. 66/17 del 13/02/1998 Rilevamento qualità dell'aria. Codice di Autoregolamentazione di Raffineria di Gela	Regione Sicilia	13/02/1998		D.M. 24/11/97	
D.A. 20/01/1999 n. 24/17 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Raffineria	Regione Sicilia Assessorato T&A	20/01/1999		D.P.R. n. 203/88	Emissioni atmosferiche convogliate
D.R.S. n. 119 del 14/03/2002 Proroga e modifica del D.A. 20/01/1999 n. 24/17	Regione Sicilia Assessorato T&A	14/03/2002		D.P.C.M. 08/03/2002 D.P.R. n. 203/88	Emissioni atmosferiche convogliate
D.R.S. n. 571 del 19/05/2003 Modifica al D.A. 20/01/1999 n. 24/17. Autorizzazione modifiche Impianto TAS per riduzioni emissioni fuggitive	Regione Sicilia Assessorato T&A	19/05/2003		D.P.R. n. 203/88	
D.R.S. n. 579 del 19/05/2003 Modifica D.A. n. 24/17 e DRS n. 119//02 Variazione periodicità misurazione IPA in CTE	Regione Sicilia Assessorato T&A	19/05/2003		D.P.R. n. 203/88	Emissioni atmosferiche convogliate
D.R.S. n. 281 del 16/03/2006 Modifica DRS n. 119 del 14/03/2002 Variazione periodicità analisi presso Alchilazione	Regione Sicilia Assessorato T&A	16/03/2006		D.P.R. n. 203/88	Emissioni atmosferiche convogliate
D.R.S. n. 1276 del 09/12/2004 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'impianto LCN	Regione Sicilia Assessorato T&A	09/12/2004		D.P.R. n. 203/88	Emissioni atmosferiche convogliate
Decreto-Direttoriale DEC/RAS/2179/2004 del 28/12/2004. Autor. ad emettere CO ₂ e s.m.i.	Ministero dell'Ambiente	28/12/2004		DECRETO- LEGGE 12 novembre 2004, n. 273	Emissioni atmosferiche convogliate

Autorizzazione alle emissioni diffuse del deposito di oli minerali Prot. 49824 del 15/01/1993	Assessorato T&A	15/01/1993		D.P.R. n. 203/88	
Autorizzazione Interministeriale del 06/12/2004. Approvazione progetto definitivo acque di falda (TAF, Sbarramento aree omogenee T e V pozzi e diaframma)	Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Attività produttive e con il Ministero della Salute	06/12/2004		DM 471/99	Protezione del suolo/sottosuolo
Autorizzazione Interministeriale del 06/12/2004. Approvazione progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza Vasca A Zona 2 Raffineria di Gela	Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Attività produttive e con il Ministero della Salute	06/12/2004		DM 471/99	Protezione del suolo/sottosuolo
Decreto MATTM prot. n. 959/TRI/DI/B del 30 novembre 2010 Autorizzazione di " Variante di progetto relativa alla gestione della FNP (Fase Non Pompabile) estratta dalla Vasca A zona 2"	Ministero Ambiente e Tutela Territorio e Mare	30/11/2010		DM 471/99 e DLgs 152/06	Protezione del suolo/sottosuolo
Ordinanza Commissario Delegato Em. Rifiuti n° 664 del 01/06/2006 Autorizzazione all'invio dell'acqua di falda emunta ad impianti TAS- Biologico nelle more della realizzazione dell'impianto TAF	Ordinanza Commissario Delegato Em. Rifiuti Regione Siciliana	01/06/2006	01/06/2007	Parte IV D.Lgs n. 152/06	Rifiuti
Autorizzazione Interministeriale del 08/03/05 (registrata alla corte dei conti il 19/04/05) per la realizzazione dell'impianto TAF	Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Attività produttive e con il Ministero della Salute	08/03/2005		DM 471/99	Protezione del suolo/sottosuolo
Nulla Osta Prefettizio di detenzione sorgenti radiogene 48/A.F.III/P.C./S.R./12/A-10	Prefettura di Caltanissetta	12/02/2007		D.Lgs n. 230/95	In data 30/06/2009 con Prot. N. 106/09/Area V-P.C./12°-10 la Prefettura di CL ha proceduto alla volturazione, a favore della Raffineria di Gela SpA, del N.O. di cui al D.P. n. 3/08 del 25/10/2008 per la detenzione e l'impiego di sorgenti radiogene in capo a Polimeri Europa SpA
DRS 1499 - realizzazione sezione di neutralizzazione ASO e s.m.i.	Assessorato Industria	12/10/2004		D.P.R. 420/94	

Ordinanza Commissariale n° 133. Autorizzazione al recupero del rifiuto CER 050105*	Commissario delegato per l'emergenza rifiuti	10/02/2006	23/03/2008	Parte IV D.Lgs n. 152/06	Rifiuti
Decreto Regionale n° 11 del 07/02/2007. Autorizz.ne al recupero prodotto surnatante di ISAF e al trattamento del rifiuto proveniente dai piezometri di ISAF e Polimeri Europa.	Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque	07/02/2007	Vedi Ordinanze Commissariali n° 133 del 10/02/2006 e n° 664 del 31/05/2006	Parte IV D.Lgs n. 152/06	Rifiuti Estensione Ord. Comm. nn° 664 e 133
Decreto Regionale n° 25 del 31/05/2007	Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque	31/05/2007	31/05/2008	Parte IV D.Lgs n. 152/06	Rifiuti Rinnovo O.C. n° 664 e Decreto n° 11
Decreto Regionale n° 94 del 23/05/2008	Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque	23/05/2008	31/05/2009	Parte IV D.Lgs n. 152/06	Rifiuti Rinnovo Decreto Regionale n° 25 del 31/05/2007
Decreto Regionale n° 169 del 29/05/2009	Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque	29/05/2009	31/05/2010	Parte IV D.Lgs n. 152/06	Rifiuti Rinnovo Decreto Regionale n° 94 del 23/05/2008
Decreto Regionale (DDG) n. 235 del 8/06/2010	Assessorato Energia e Servizi Pubblica Utilità - Dip. Acqua e Rifiuti	08/06/2010	31/05/2011	Parte IV D.Lgs n. 152/06	Rifiuti Rinnovo Decreto Regionale n. 169 del 29/05/2009
Decreto Regionale (DDG) n. 681 del 31/05/2011	Assessorato Regionale Energia e Servizi Pubblica Utilità - Dip. Acqua e Rifiuti	31/05/2011	31/05/2012	Parte IV D.Lgs n. 152/06	Rifiuti Rinnovo Decreto Regionale n. 235 del 8/06/2010
Decreto Regionale (DDS) n. 910 del 01/06/2012	Assessorato Regionale Energia e Servizi Pubblica Utilità - Dip. Acqua e Rifiuti	01/06/2012	31/08/2012	Parte IV D.Lgs n. 152/06	Rifiuti Rinnovo Decreto Regionale n. 681 del 31/05/2011
Decreto Regionale (DDS) n. 43/SRB del 20/03/2008	Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque	20/03/2008	23/03/2010	Parte IV D.Lgs n. 152/06	Rifiuti Rinnovo O.C. n° 133 e Decreto n° 11
Decreto Regionale (DDG) n. 33 del 16/03/2010	Assessorato Energia e Servizi Pubblica Utilità - Dip. Acqua e Rifiuti	16/03/2010	23/03/2011	Parte IV D.Lgs n. 152/06	Rifiuti Rinnovo Decreto (DDS) n. 43/SRB del 20/03/2008 (vedi O.C. n° 133 e Decreto n° 11)
Decreto Regionale (DDG) n. 301 del 16/03/2011	Assessorato Energia e Servizi Pubblica Utilità - Dip. Acqua e Rifiuti	16/03/2011	23/03/2012	Parte IV D.Lgs n. 152/06	Rifiuti Rinnovo Decreto (DDG) n. 33 del 16/03/2010 (vedi O.C. n° 133 e Decreto n° 11)
Decreto Regionale (DDG) n. 567 del 29/03/2012	Assessorato Energia e Servizi Pubblica Utilità - Dip. Acqua e	29/03/2012	23/03/2013	Parte IV D.Lgs n. 152/06	Rifiuti Rinnovo Decreto (DDG) n. 301 del 16/03/2011 (vedi

	Rifiuti				O.C. n° 133 e Decreto n° 11)
Decreto Regionale n. 294/88 del 04/03/1988	Assessorato Regionale T&A	04/03/1988		ex DPR 915/82	Rifiuti Il Decreto, che autorizza l'installazione di un sistema di discariche per rifiuti speciali e tossici/nocivi, riporta altresì l'autorizzazione all'invio del percolato formatosi dal sistema di discariche presso gli impianti di trattamento finale (Biologico)
Parere Regione Sicilia su Procedura di verifica ex art. 32 del DLgs 152/2006 (VIA) del 13/03/2008 Autorizz.ne smaltimento percolato Discarica Comunale di Timpazzo presso Biologico Consortile-Sez. Industriale	Assessorato Regionale T&A - Servizio VAS/VIA	10/03/2008		Parte IV D.Lgs n. 152/06	Rifiuti Rilascia i Decreti Regionali nn° 6/07 e 46/07 precedentemente sospesi da ARRA con lettera prot. 7611 del 19/03/2007 afferenti il percolato della discarica Comunale di Timpazzo sita nel Comune di Gela (vedi per ultimo lettera ARRA prot. 10418 UO4 del 28 marzo 2008)
Decreto Regionale (DDG) N. 63 del 26/01/2012 Autorizz.ne smaltimento percolato Discarica Comunale di Timpazzo presso Biologico Consortile-Sez. Industriale	Ass. dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità - Dip. Acqua e Rifiuti	26/01/2012	26/01/2013	Art. 208 D.Lgs n. 152/06	Rifiuti Rinnovo Decreti Regionali nn° 6/07 e 46/07
Autorizzazioni: - n°01 (NH3) del 23/05/2005; - n°02 (KCN) del 05/07/2005; - n°03 (HF) del 06/07/2005	Comune di Gela	"Vedi estremi atti autorizzativi"		- R.D. n. 147 del 09/01/1927 - DM 10/01/97	Custodia e utilizzo Gas Tossici
Decreto Regionale n. 206/92	Assessorato Regionale T&A	02 marzo 1992			Concessione N.O. realizzazione parco coke isola 29
Decreto Direttore di Settore (DDS) n. 306 del 24/07/2008 Autorizzazione allo scarico in mare dei reflui urbani depurati dal Biologico sez. urbana	Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque	24/07/2008	24/07/2010	L.R. n. 27/86 DLgs 152/06	Presentata istanza di rinnovo entro i termini previsti dal disposto autorizzativo
Decreto Regionale (DDG) n. 7 Rinnovo autorizzazione provvisoria allo scarico sottocosta delle acque reflue depurate in uscita dall'impianto di trattamento biologico consortile - sezione biologico urbano	Ass. dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità - Dip. Acqua e Rifiuti	07/01/2011	06/01/2015	L.R. n. 27/86 DLgs 152/06	

Concessione N. 167 - Repertorio N. 1315/07. Concessione per occupazione manufatti demaniali marittimi costituenti pertinenze, suolo demaniale marittimo e specchio acqueo	Assessorato Regionale T&A	10/05/2007	31/12/2011	Demanio Marittimo	Superficie demaniale interessata in mq 78.180,27 - Contrada Bulala località Porto Isola del Comune di Gela
Procedura di verifica di esclusione VIA per il progetto di installazione di due nuovi serbatoi Disposizione prot. DSA- 2008-0017838 del 26/06/2008	Ministero Ambiente	26/06/2008		D.Lgs. 152/06	Esclusione assoggettamento procedura di VIA
Decreto Regione Sicilia n° 1034 del 20/11/2007 "Giudizio di compatibilità ambientale" VIA	Assessorato Regionale T&A	20/11/2007		DPR 12 Aprile 1996 e s.m.i.	Progetto di Deposito Preliminare
D. R. S. n° 240 del 26/02/2003 di rettifica D.A. n° 19/17 del 11/01/1999 "Emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di produzione di politene svolte nello stabilimento di Gela"	Regione Sicilia Assessorato T&A	11/01/1999 - 26/02/2003		D.P.R. n. 203/88	Emissioni convogliate Decreto autorizzativo rilasciato in capo a Polimeri Europa SpA
D.D.S. n° 328 - Autorizzazione a Raffineria al riuso per scopi industriali delle acque reflue depurate out impianto Biologico sez. Urbana	Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque	17/07/2009	16/07/2013	Decreto Ministeriale n. 185/2003	Scarichi idrici - riutilizzo
Ato Ambiente CL2 Prot. n. 3536/09 - Autorizzazione allo smaltimento di RSU presso la discarica Comunale di Timpazzo	ATO AMBIENTE CL2	30/12/2009		D.Lgs. 152/06	Rifiuti
Ato Ambiente CL2 - Autorizzazione allo smaltimento dei fanghi da impianto di depurazione reflui urbani di Gela (Biologico sez Urbana) presso la discarica Comunale di Timpazzo	ATO AMBIENTE CL2	22/11/2011	31/12/2012 (tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta di una delle Parti)	D.Lgs. 152/06	Rifiuti
Decreto Autorizzativo prot. n. 8804/QdV/M/DI/B	Ministero Ambiente (MATTM)	01/02/2010		D.Lgs. 152/06	Bonifiche Progetto operativo di bonifica dell'area Nuova Unità Recupero Zolfo 2
Decreto Autorizzativo prot. n. 8805/QdV/M/DI/B	Ministero Ambiente (MATTM)	01/02/2010		D.Lgs. 152/06	Bonifiche Progetto operativo di bonifica dell' Area Steam Reforming

Decreto Autorizzativo prot. n. 8812/QdV/M/DI/B	Ministero Ambiente (MATTM)	15/02/2010	D.Lgs. 152/06	Bonifiche Progetto operativo di bonifica dei suoli - Area nuovi serbatoi S-111 e S-112
--	----------------------------	------------	---------------	---

5) **Ulteriori dati ed informazioni** - si ritiene opportuno riportare talune informazioni aggiuntive riguardo ai seguenti elementi:

- Impianto Trattamento Acque di Falda (TAF) ; al fine di garantire il massimo livello di protezione, è previsto che le acque di scarico della corrente di rigetto proveniente dall'impianto TAF siano convogliate agli impianti di trattamento finale di raffineria (TAS e successivo Biologico sezione industriale) nei seguenti casi:

1. nelle more del completamento degli interventi di miglioramento dell'impianto contemplati dalla variante di progetto e del raggiungimento dei parametri di qualità allo scarico della corrente di rigetto prescritti dal Decreto di approvazione del progetto di bonifica;
2. in caso di anomalie funzionali del medesimo impianto TAF.

Le portate di acqua di scarico da impianto TAF da convogliare presso gli impianti di trattamento finale di raffineria sono le seguenti:

- a) **90 mc/h** in caso di normale funzionamento del TAF e nelle more del completamento degli interventi previsti al punto 1. prima richiamato;
 - b) **300 mc/h** in caso di anomalie dell'impianto.
- Percolato ; la raffineria è autorizzata a trattare, presso il proprio sistema di raccolta e trattamento acque di scarico, il percolato proveniente dalla discarica comunale di Timpazzo sita nel comune di Gela per un quantitativo massimo di **50 mc/giorno** e fino a **18000 mc/anno**. Raffineria è inoltre autorizzata ed obbligata al trattamento, sempre presso il proprio sistema di raccolta e trattamento acque di scarico, del percolato proveniente dal sistema di discariche interne di proprietà (attualmente non più operative); a tal proposito si precisa che i quantitativi massimi di percolato da avviare a trattamento risultano pari a ca **50 mc/giorno** per un quantitativo massimo su base annua di **16000 mc**. Si specifica che i quantitativi di percolato interno possono comunque risultare estremamente variabili in funzione del regime pluviometrico.
 - Deposito preliminare rifiuti ; in appresso si riporta una sintetica descrizione del deposito per il quale è stato già acquisito il positivo pronunciamento della Regione Sicilia (DRS 1034 del 20 novembre 2007).

Come suggerito dall'art. 1 comma 1 del Decreto, relativo al giudizio di compatibilità ambientale in merito alla realizzazione di un Deposito Preliminare presso il sito di Gela, Raffineria intende rilocalizzare l'area adibita a deposito in zona che risulta più vicina agli impianti di produzione.

Una delle aree con caratteristiche idonee (assenza di contaminazione del suolo, assenza di strutture esistenti, etc) individuata è quella situata in isola 10 attualmente di proprietà Syndial. Considerati però i lunghi tempi necessari per il passaggio della proprietà/comodato d'uso di tale area tra RAGE e Syndial, la società ritiene più opportuno convertire, a valle di appropriato adeguamento, una delle attuali aree di deposito temporaneo già presenti in raffineria per come già indicate nell'istanza AIA (cfr planimetria C11 allegata alla *scheda C*) di proprietà della scrivente.

In particolare l'area riconvertibile che risulta più idonea a tale scopo è quella presente in isola 15. Tale area risulta infatti esente da contaminazione dei suoli e libera da strutture/edifici che possano creare impedimento alla realizzazione del Deposito Preliminare, al pari dell'area originariamente prevista in isola 10, ma più idonea sia per le esigenze operative della raffineria sia sotto il profilo della protezione ambientale.

Tale area è difatti ubicata in prossimità degli impianti di produzione, il che determinerebbe una riduzione nella movimentazione dei rifiuti prodotti tra gli impianti e il deposito medesimo.

Si rappresenta inoltre che il progetto originario prevedeva una estensione totale di circa 9000 m² incluse le strade interne, mentre la nuova sede in isola 15 presenta una superficie di circa 8000 m² (strada inclusa).

Inoltre il progetto autorizzato prevedeva altresì la separazione del deposito in diverse aree a causa della particolare conformazione dei luoghi, mentre la nuova sede prevede solo 3 aree (una, coperta, di circa 800 m², una di circa 940 m² per le strade ed un'area scoperta di circa 6300 m²).

Rimangono invariati i volumi di rifiuti gestiti nel deposito che risultano come da prospetto seguente:

capacità annua 35.000 m³

quantità annua rifiuti Pericolosi 15.000 m³

quantità annua rifiuti NON Pericolosi 20.000 m³

capacità giornaliera 3.365 m³

capacità puntuale giornaliera rifiuti Pericolosi 1.679 m³

capacità puntuale giornaliera rifiuti NON Pericolosi 1.686 m³

Di seguito si riporta una sintetica tabella con la descrizione della tipologia dei rifiuti che verranno gestiti all'interno del deposito.

CER	Peric (P) - Non Peric (NP)	DESCRIZIONE	Confezionamento	Destinazione	Produzione annua stimata (ton)
020103	NP	scarti di tessuti vegetali	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	20
050103	P	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	800
050104	P	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	800
050105	P	perdite di olio	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	10000
050106	P	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	600
050107	P	catrami acidi	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	200
050108	P	altri catrami	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	200
050109	P	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	2000
050199	NP	rifiuti non specificati altrimenti(materiale da pulizia, manichette, gomma, etc.)	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	250
060101	P	acido solforico ed acido solforoso	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	50
060403	P	rifiuti contenenti arsenico	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	50
060602	P	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	50
070101	P	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	50
070208	P	altri fondi e residui di reazione	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	500
070213	NP	rifiuti plastici	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	700
080318	NP	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	100
100104	P	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	10000
100114	P	ceneri pesanti, scene e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	100
120116	P	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	50
120117	NP	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	50
130208	P	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	250
150101	NP	imballaggi in carta e cartone	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	25
150102	NP	imballaggi in plastica	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	50
150103	NP	imballaggi in legno	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	50
150104	NP	imballaggi metallici	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	50
150107	NP	imballaggi in vetro	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	100
150110	P	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	100
150202	P	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	800
150203	NP	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	100
160103	NP	pneumatici fuori uso	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	400
160211	P	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	100
160213	P	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 10	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	100
160214	NP	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	100
160303	P	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	200
160304	NP	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	200
160305	P	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	200
160306	NP	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	200
160601	P	batterie al piombo	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	100
160602	P	batterie al nichel-cadmio	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	100
160801	NP	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	200
160802	P	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	300
160804	NP	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	1500
160806	P	liquidi esauriti usati come catalizzatori	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	250
160807	P	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	250
161001	P	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	150
161105	P	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	200
161106	NP	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	200
170102	NP	mattoni	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	100
170103	NP	mattonelle e ceramiche	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	100
170106	P	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	100
170107	NP	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	100
170201	NP	legno	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	200
170202	NP	vetro	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	150
170203	NP	plastica	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	150
170204	P	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	200
170301	P	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	800
170303	P	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	250
170402	NP	alluminio	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	100
170405	NP	ferro e acciaio	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	4000
170409	P	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	200
170411	NP	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	50
170503	P	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	500
170504	NP	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	3000
170601	P	materiali isolanti contenenti amianto	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	5
170603	P	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	250
170604	NP	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	50
170605	P	materiali da costruzione contenenti amianto	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	5
170903	P	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	150
170904	NP	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	1800
180103	P	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	1
190702	P	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	5
190703	NP	percolato di discarica, diverso da quella di cui alla voce 19 07 02	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	7500
190805	NP	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	2000
190810	P	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	1500
190811	P	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	2500
190812	NP	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	100
190901	NP	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	100
190903	NP	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	4000
190905	NP	resine a scambio ionico saturate o esaurite	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	150
191301	P	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	4000
191302	NP	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	100
191303	P	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	100
191304	NP	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	100
191305	P	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	1000
191306	NP	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	100
191307	P	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	1000
191308	NP	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	200
200121	P	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	50
200301	NP	rifiuti urbani non differenziati	SFUSO/BIG-BAG/FUSTO/BULK	D1+15 / R1+13	1100

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento Territorio ed Ambiente
SERVIZIO 4 - Difesa del Suolo
Via Ugo La Malfa 169 - 90146 PALERMO
Centralino 091-7077797 - Fax 091-7077877

(1)

N° di prot. *di 3424*

del *08/06/2007*

OGGETTO: Comunicazione del D.R.S. n. 513 del 08.06.2007. Rinnovo autorizzazione provvisoria allo scarico sottocosta delle acque reflue industriali depurate provenienti dall'impianto consortile.

Raccomandato A/R

ALLA RAFFINERIA DI GELA (CL)

AL COMUNE DI CALTANISSETTA

ALL'AGENZIA REGIONALE PER I RIFIUTI E LE ACQUE
VIA CATANIA 2 - PALERMO

ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE - D.A.P. di CALTANISSETTA

e.p.c.

ALLA PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA
DELL'AMBIENTE DI CALTANISSETTA

ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
VIA CALTANISSETTA 2 - PALERMO

Si trasmette copia del Decreto del Responsabile del Servizio 1 - Tutela delle Acque - di questo Assessorato, n.513 del 08.06.2007, inerente il rinnovo dell'autorizzazione provvisoria allo scarico sottocosta delle acque reflue industriali depurate della Raffineri di Gela, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 27/1986 e degli artt. 124 e 125 del D.Leg.vo 152/2006, provenienti dall'impianto consortile.

Alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, si trasmette anche duplice esemplare dell'estratto, per la pubblicazione.



UFFICIO DIRETTIVO
DIRETTORE (Maria Grazia Doria)

[Handwritten signature]

D.R.S. N° 512

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Territorio ed Ambiente

DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
A TUTELA DELLE ACQUE



- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la l.r. 10 aprile 1978 n° 2;
VISTA la l.r. 18 giugno 1977 n° 39 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la l.r. 15 maggio 1986 n° 27 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Circolare dell'A. R. T. A. n° 4 del 30.10.1986;
VISTO il Piano regionale di risanamento delle acque della Sicilia, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 93/86 del 02.07.1986;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 /1999;
VISTA la Circolare Assessoriale n. 19906 del 04-04-2002 con la quale questo Assessorato detta direttive per la corretta applicazione in Sicilia del D. L.vo 152/99;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 /2006 ;
VISTO l'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19 che istituisce l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque;
VISTO il protocollo d'intesa N. 9977 del 06/10/2006 che ha stabilito le competenze intestate a questo Assessorato ed alla predetta Agenzia dopo l'emanazione della L.R. n. 19/2005;
VISTO il Decreto del Responsabile del Servizio 1- Tutela delle Acque di questo Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente n. 476 del 8 Giugno 2005 con cui è stato concesso al Comune di Gela (CL) ed alla Raffineria di Gela, il rinnovo dell'autorizzazione provvisoria allo scarico sottocosta delle acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento a servizio del centro urbano e della vicina area industriale;
VISTA l'istanza del Comune di Gela prot. n. 28091 del 19 Aprile 2006 concernente il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui civili;
VISTA l'istanza della Raffineria di Gela prot. RAGE/AD/33/T del 5 Giugno 2006 concernente il rinnovo dell'autorizzazione "...per lo scarico sottocosta denominato L, rappresentando altresì che al suddetto scarico saranno adottati i due scarichi separati provenienti dalla linea di trattamento civile ed industriale dell'impianto";

- VISTA la nota prot. n. 51015 del 7 Agosto 2006 di questo Assessorato, Dipartimento Territorio e Ambiente- Servizio 1- Interventi Infrastrutturali a Tutela delle Acque;
- VISTA la nota della Raffineria di Gela prot. RAGE/AD/SPP/72/T del 7 Agosto 2006;
- VISTA la nota prot. n. 66296 del 27 Settembre 2006 di questo Assessorato, Dipartimento Territorio e Ambiente- Servizio 1- Interventi Infrastrutturali a Tutela delle Acque;
- VISTA la nota della Raffineria di Gela prot. RAGE/AD/31/T del 27 Febbraio 2007 con la relativa documentazione;
- VISTA la nota prot. n. 18426 del 8 Marzo 2007 di questo Assessorato, Dipartimento Territorio e Ambiente- Servizio 1- Interventi Infrastrutturali a Tutela delle Acque;
- VISTA la nota della Raffineria di Gela prot. RAGE/AD/96/T del 9 Maggio 2007;
- VISTA la nota della Raffineria di Gela prot. RAGE/AD/109/T del 23 Maggio 2007;
- RITENUTO di poter rinnovare l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue trattate dall'impianto di depurazione consortile a servizio del Comune di Gela e dell'ASI di Gela, relativamente ai reflui industriali;

DECRETA

- Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L. R. 27/1986 e degli artt. 124 e 125 del D.Lgs.vo n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni è concesso alla Raffineria di Gela, il rinnovo dell'autorizzazione provvisoria allo scarico sottocosta delle acque reflue industriali depurate provenienti dall'impianto consortile.
- Art. 2 - L'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 è vincolata e subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 1) le acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione continueranno ad essere provvisoriamente scaricate sottocosta nel mare Mediterraneo con una portata media (attuale) di 1.100 mc/h, nel rispetto dei limiti previsti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 della parte terza del D. Lgs.vo n. 152/06. Relativamente al parametro "Escherichia coli", il limite massimo non deve superare i 5000 UFC/100ml;
 - 2) il trattamento di disinfezione del refluo sarà effettuato in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico ricettore. I metodi di disinfezione devono essere individuati con le finalità di non compromettere la qualità del corpo ricettore del refluo. Ciò in special modo quando si dovesse rendere necessaria una disinfezione in continuo protratta per lunghi periodi;
 - 3) l'ente gestore del sistema depurativo e fognario, in relazione alle potenzialità depurative dell'impianto, dovrà fissare i limiti di accettabilità per i singoli insediamenti produttivi che saranno ammessi nel sistema depurativo. In relazione a quanto suddetto, l'Autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni allo scarico dei suddetti insediamenti dovrà attenersi alle indicazioni di cui all'art. 107 comma 1), art. 108 e art. 125 comma 2) del D. Lgs.vo 152/06 e succ. mod. ed integrazioni;



- 4) il Comune di Gela e la Raffineria di Gela sono tenuti a dare immediata comunicazione a questo Assessorato su ogni eventuale modifica d'uso del corpo ricettore e sugli interventi che ne dovessero cambiare le caratteristiche in rapporto allo scarico autorizzato. Analogo comportamento dovrà tenersi nel caso di variazioni qualitative e/o quantitative dei reflui trattati;
 - 5) l'Ente gestore è onerato di effettuare campionamenti delle acque marine con frequenza opportuna onde verificare la rispondenza delle stesse ai parametri previsti dalle norme sopra richiamate. Tali campionamenti andranno intensificati in presenza di fluttuazioni di carico dovute ad attività produttive stagionali ed avere comunque frequenza quindicinale nei mesi estivi. Gli esiti delle analisi dovranno essere trasmessi all'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente, all'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) di Caltanissetta;
 - 6) devono essere effettuate con frequenza minima mensile prelievi ed analisi delle caratteristiche delle acque reflue in ingresso ed in uscita dal depuratore. Copie di tali analisi, dovranno essere trasmesse, all'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente, all'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) di Caltanissetta ed archiviate secondo quanto disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs.vo 152/06;
 - 7) al fine di consentire i normali controlli da parte degli organi istituzionalmente competenti, all'entrata dell'impianto di depurazione (prima dei trattamenti), ed immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo ricettore dei reflui, dovranno essere realizzati appositi pozzetti idonei al prelievo dei campioni di refluo;
 - 8) I fanghi stabilizzati residuati dalla depurazione devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 127 del D.Lgs.vo n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
 - 9) ai sensi dei citati articoli del D.Lgs.vo n. 152/06, la presente autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio se non si verificano modifiche nel corpo ricettore dello scarico e/o variazioni di qualità e quantità delle portate autorizzate con il presente provvedimento. Un anno prima della naturale scadenza dovrà essere richiesto il rinnovo della presente autorizzazione. Nelle more dell'ottenimento del suddetto, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.
- Art. 3 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.
- Art. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, il 8^o luglio 2007



IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Amone)

3



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO REGIONALE ACQUE - S.R.L.

Palermo, 19 GEN. 2011

Risposta a _____

del _____

Protocollo n. 1902

(2)

OGGETTO: Trasmissione del D.D.G. n°7 del 11.01.2011

Rinnovo dell'autorizzazione provvisoria allo scarico sottocosta nel Mar Mediterraneo, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n°27/86, dell'art. 1 della L.R. 29/91 e dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., dell'impianto di depurazione biologico Consortile - sezione biologico urbano, sito in C.da Piana del Signore, a servizio del Comune di Gela (CL).

RACCOMANDATA A.R.

➔ Alla Raffineria di Gela S.p.A.
C/da Piana del Signore
93012 - **GELA (CL)**

e p.c. All' Ufficio del Commissario Delegato
per la Tutela delle acque superficiali,
sotterranee e dei cicli di depurazione
Via Catania, 2
90100 - **PALERMO (PA)**

Al Comune di Gela
P.za San Francesco n°9
92012 - **GELA (CL)**

Al Consorzio ASI
Contrada Brucazzi
93012 - **GELA (CL)**

All' Ass. Reg. al Territorio e Ambiente
Dip. Reg. dell'Ambiente
Servizio 1° - VAS e VIA
Via Ugo La Malfa, 169
90146 - **PALERMO (PA)**

All' Ass. Reg. Territorio e Ambiente
Dip. Reg. dell'Ambiente
Servizio 7° - Pianificazione e
Governance Acque e Rifiuti
Via Ugo La Malfa, 169
90146 - **PALERMO**

Ricevuta da <u>Parce</u>
Prot. <u>A 58 L</u>
31 GEN. 2011
Pres. visione _____

PRES	<input type="checkbox"/>	SPP	<input checked="" type="checkbox"/>
AD	<input type="checkbox"/>	LEG. ROMA	<input type="checkbox"/>
DITEC	<input checked="" type="checkbox"/>	TECON	<input type="checkbox"/>
OPERATION	<input checked="" type="checkbox"/>	PRAP	<input type="checkbox"/>
SERTEC	<input type="checkbox"/>	SOI	<input type="checkbox"/>
RU	<input type="checkbox"/>	MANAFF	<input type="checkbox"/>
APPR	<input type="checkbox"/>	INVEG	<input type="checkbox"/>
MECO	<input checked="" type="checkbox"/>		

Vaccaro

[Handwritten mark]

- Alla Provincia Regionale di Caltanissetta
Viale Regina Margherita, 28
93100 - **CALTANISSETTA**
- All' A.T.O. n°6 di Caltanissetta
Via G. Mulè, 1
93100 - **CALTANISSETTA**
- Alla Società Caltaqua
Acque Caltanissetta S.p.A.
Corso Vittorio Emanuele, 61
93100 - **CALTANISSETTA**
- Alla Commissione Provinciale Tutela
Ambiente di Caltanissetta
Via Rosso di San Secondo, 39
93100 - **CALTANISSETTA**
- Al Genio Civile di Caltanissetta
Via Rosso di San Secondo, 39
93100 - **CALTANISSETTA**
- All' A.R.P.A. Sicilia
Direzione Generale
Corso Calatafimi, 217
90129 - **PALERMO (PA)**
- All' A.R.P.A. Sicilia - UOS controlli
Struttura territoriale di CL
Viale della Regione, 64
93100 - **CALTANISSETTA**
- Alla Capitaneria di Porto di Gela
Viale Federico II di Svevia, 156
93012 - **GELA (CL)**
- Alla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana
Via Caltanissetta, 2
90141 - **PALERMO**

A tutti gli effetti di legge si comunica che il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con Decreto n°7 del 11.01.2011 che si allega, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n°27/86, dell'art. 1 della L.R. 29/91 e dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., alla Raffineria di Gela S.p.A. il rinnovo dell'autorizzazione provvisoria allo scarico sottocosta nel Mar Mediterraneo dell'impianto di depurazione biologico Consortile - sezione biologico urbano, sito in C.da Piana del Signore, a servizio del Comune di Gela (CL).

Alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in indirizzo per conoscenza, si trasmette anche duplice esemplare dell'estratto per la pubblicazione.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Dott. ssa Grazia Vaccaro)

IL DIRIGENTE RESP. DELL'U.O.B.3
(Ing. Girolamo Campanella)



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 05 dicembre 2009 n°12, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°19;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n°309720 del 03 novembre 2010 con il quale è stato conferito al Dott. Vincenzo Emanuele l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTA la Legge Regionale 18 giugno 1977, n°39 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1986, n°27 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Piano Regionale di Risanamento delle Acque della Sicilia, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 02 luglio 1986, n°93/86;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 30 ottobre 1986, n°4;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 04 aprile 2002, n°19906, che detta direttive per la corretta applicazione in Sicilia del D.Lgs. n°152/99 e succ. mod. e integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. del 03 aprile 2006, n°152 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Piano di Tutela delle Acque in Sicilia approvato dal Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia con Ordinanza del 24 dicembre 2008, n°333;
- VISTO il D.A. n°326/87 del 25.02.87, con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha approvato con prescrizioni il Programma di Attuazione della Rete Fognaria del Comune di Gela;
- VISTO il D.A. n° n°670/88 del 13.05.88 con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha approvato la parte del PARF del Comune di Gela relativa alla condotta sottomarina a servizio dell'impianto di depurazione consortile;

- VISTO il D.R.S. n°476 del 08/06/05, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. n°27/86, dell'art.1 della L.R. 29/91 e art.45 del D.Lgs. n.152/99, con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha concesso, con prescrizioni, al Comune di Gela e alla Raffineria di Gela l'autorizzazione allo scarico provvisoria sottocosta delle acque reflue depurate provenienti dall'impianto di trattamento a servizio del centro urbano e della vicina area industriale dell'impianto di depurazione sito in C/da Piana del Signore;
- VISTO il D.D.S. n°306 del 24.07.08, con il quale l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha concesso con prescrizioni alla Raffineria di Gela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. n°27/86, dell'art.1 della L.R. 29/91 e dell'art.124 del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii, l'autorizzazione allo scarico provvisoria nel Mar Mediterraneo delle acque reflue depurate provenienti dall'impianto di trattamento biologico consortile sito in C/da Piana del Signore a servizio del Comune di Gela;
- VISTA la nota prot. RAGE/AD/669/T del 04 Agosto 2009 con la quale la Raffineria di Gela., ha prodotto istanza di rinnovo dell'autorizzazione provvisoria allo scarico;
- VISTA la nota prot. n°5717 del 04.03.2010 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto alla Raffineria di Gela la trasmissione di documentazione integrativa;
- VISTA la nota prot. RAGE/AD/349/T del 04.05.2010 con la quale la Raffineria di Gela ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- VISTA la seguente documentazione trasmessa dalla Raffineria di Gela, facente parte integrante del presente Decreto di autorizzazione allo scarico:
- relazione tecnica impianto biologico urbano;
 - planimetria impianto biologico urbano-sezione biologica;
 - planimetria impianto biologico urbano-sezione di pretrattamento;
 - certificati delle analisi relative alle caratteristiche del refluo in entrata e in uscita dall'impianto;
 - certificati di analisi acqua mare.
- VISTO il Rapporto Istruttorio prot. n°49881 del 20/12/2010 con il quale il competente Servizio dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio alla Raffineria di Gela del rinnovo dell'autorizzazione provvisoria allo scarico sottocosta nel Mar Mediterraneo del refluo urbano depurato dall'impianto di depurazione biologico consortile- sezione biologico urbano, sito in C.da Piana del Signore a servizio del Comune di Gela;
- RITENUTO di dover procedere al rilascio del provvedimento richiesto.
- Ai sensi delle vigenti disposizioni.

DECRETA

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. n°27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e successive modifiche ed integrazioni è concesso alla Raffineria di Gela, nella qualità di Gestore dell'impianto Biologico Consortile di Gela, il rinnovo dell'autorizzazione

provvisoria allo scarico sottocosta nel Mar Mediterraneo delle acque reflue depurate in uscita dall'impianto di trattamento biologico consortile - sezione biologico urbano, sito in C.da Plana del Signore, a servizio del Comune di Gela.

ART. 2

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 è vincolata e subordinata al rispetto, da parte del titolare dell'attività da cui origina lo scarico, delle prescrizioni che di seguito si elencano:

1. le acque reflue urbane depurate, in uscita dall'impianto di trattamento biologico consortile - sezione biologico urbano sito in C.da Plana del Signore a servizio del Comune di Gela potranno essere provvisoriamente scaricate sottocosta nel Mar Mediterraneo, nelle more della realizzazione della condotta sottomarina, con una portata nera media non superiore a 400 mc/h (corrispondente alla potenzialità di progetto dell'I.D. pari a 40.000 A.E.), nel rispetto dei seguenti limiti di accettabilità:
 - Tab. 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per i parametri BOD5, COD e SST; in ogni caso la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 70% per BOD5, 75% per il COD e 90% per i SST;
 - Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per i rimanenti parametri;
 - relativamente al parametro "Escherichia coli", il limite massimo non deve superare il valore di 5000 UFC/100ml;
2. il trattamento di disinfezione del refluo sarà effettuato per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali e gli usi in atto del corpo idrico ricettore o in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario su precisa disposizione della competente autorità sanitaria. I metodi di disinfezione devono essere individuati con le finalità di non compromettere la qualità del corpo ricettore del refluo, adottando sistemi di disinfezione che consentano la riduzione della carica batterica con un uso limitato di sostanza disinfettante. Ciò in special modo quando si dovesse rendere necessaria una disinfezione in continuo protratta per lunghi periodi;
3. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, in relazione alla potenzialità depurative dell'impianto, dovrà fissare i limiti di accettabilità per gli insediamenti produttivi che saranno ammessi nel relativo sistema depurativo. In relazione a quanto suddetto, l'Autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti di cui sopra dovrà attenersi alle indicazioni di cui all'art. 107 comma 1, art. 108 e art. 125 comma 2 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. ed alla tabella 2 della L.R. n°27/86;
4. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a dare immediata comunicazione, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, su ogni eventuale modifica d'uso del corpo recettore e sugli interventi che ne dovessero cambiare le caratteristiche in rapporto allo scarico autorizzato;
5. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a presentare nuova istanza di autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione, nel caso in cui si preveda di accogliere in pubblica fognatura o direttamente al presidio depurativo, reflui provenienti da insediamenti produttivi che intendano utilizzare nei propri cicli lavorativi sostanze di cui alla Tab. 3/A dell'Allegato 5 - parte 3 del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii.;
6. deve essere istituita apposita documentazione relativa alla gestione, secondo quanto previsto dall'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977;
7. al fine di consentire i normali controlli da parte dei laboratori istituzionalmente preposti, all'entrata dell'impianto di depurazione (prima dei trattamenti) ed in

uscita dall'impianto di depurazione (dopo il sistema di disinfezione), dovranno essere realizzati, qualora non siano già in essere, appositi pozzetti idonei al prelievo dei campioni di refluo. Inoltre, al fine di consentire il prelievo dei campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore, l'impianto dovrà essere dotato di misuratori di portata e campionatori in continuo delle acque reflue sia in entrata che in uscita;

8. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è onerato a effettuare, con frequenza mensile, prelievi ed analisi in autocontrollo per le determinazioni delle caratteristiche qualitative delle acque reflue in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione considerando campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore, secondo quanto indicato nell'allegato 5 parte 3 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. Copie di tali analisi devono essere trasmesse con cadenza semestrale all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e archiviate secondo quanto disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
9. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è onerato ad effettuare ogni due mesi prelievi ed analisi in autocontrollo per le determinazioni delle caratteristiche delle acque marine volte a verificare il rispetto dei valori limite fissati dalla tab.7 allegata alla L.R.27/86. Copie di tali analisi devono essere trasmesse con cadenza semestrale all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e archiviate secondo quanto disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
10. i fanghi stabilizzati residuati dalla depurazione devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 127 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
11. nel caso in cui i reflui della rete fognaria non rispettino in ingresso all'impianto le concentrazioni dei parametri di cui alla tab. 1 e 2 della L.R. n°27/86, il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è onerato di ricercare gli scarichi che possano avere dato origine al superamento di tali parametri per imporre trattamenti più spinti agli insediamenti titolari degli scarichi;
12. dovrà essere realizzata, qualora non sia già in essere, tutto attorno all'impianto di depurazione una barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per motivi estetico-paesaggistici;
13. deve essere prevista la fascia di rispetto con vincolo assoluto di inedificabilità dall'impianto di depurazione, giusto quanto disposto dall'art. 46 della L.R. n°27/86;
14. ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Nelle more dell'ottenimento del suddetto rinnovo, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

ART. 3

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione allo scarico, potrà comportare la revoca della stessa ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

ART. 4


Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.


ART. 5

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.


11 GEN 2011

Palermo, li _____


Il Dirigente Generale
(Dott. Vincenzo Emanuele)




Il Funzionario Direttivo
(Dott.ssa Grazia Vaecaro)



Il Dirigente Responsabile dell'U.O.B. S1.3
(Ing. Girolamo Campanella)



Il Dirigente Responsabile del S1
(Ing. G. Ingrassia Strano)





Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque
1° Settore Regolazione delle Acque

- VISTO** lo statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la l.r. 15 giugno 1986 n. 27 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la circolare dell'ARTA n. 4 del 30.10.1986;
- VISTA** la legge 05.01.1994 n. 36 e s.m.i. sulla riorganizzazione dei Servizi Idrici;
- VISTO** l'art.69 della L.R. 27.04.1999 n.10, recante disposizioni sul governo e l'uso delle risorse idriche, in armonia con i principi, le finalità e gli obiettivi della Legge 05.01.1994 n.36;
- VISTA** la Circolare Assessoriale n. 19906 del 04.04.2002 con la quale l'ARTA detta direttive per la corretta applicazione in Sicilia del D. L.vo 152/99;
- VISTO** il D.M. n. 185 del 12.06.2003;
- VISTO** il D.Leg.vo n. 152/2006;
- VISTO** l'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2005 n.19, con il quale è stata istituita l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque alla quale la Regione Siciliana ha trasferito le competenze nelle materie indicate ai commi 3 e 4, attribuite da disposizioni normative a singoli rami dell'Amministrazione Regionale;
- VISTO** il D.P.Reg. n.59/area1/S.G. del 27 febbraio 2006 con cui, ai sensi dell'art.7 della L.R. 19/2005, è stato nominato il Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque;
- VISTO** il D.P.Reg. n.1 del 28 febbraio 2006 pubblicato sulla GURS n.22 del 28.04.2006, con il quale è stata avviata la costituzione dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, e all'art.2 dello stesso, nell'ambito delle competenze affidate con le lettere da a) ad f) del comma3 dell'art.7 della citata legge 19/05, sono state attribuite al Settore "Regolazione delle Acque", fra l'altro, l'approvazione dei Piani D'Ambito e dei Regolamenti del Servizio Idrico Integrato, con il conseguente aggiornamento dei P.A.R.F., provvedendo al rilascio delle relative autorizzazioni allo scarico, ivi compresa l'autorizzazione al riutilizzo del refluo depurato;
- VISTO** il D.R.S. n. 476 del 08/06/2005 con il quale l'ARTA ha rilasciato, con prescrizioni riportate nell'art.2 dello stesso D.A., alla Raffineria di Gela ai sensi dell'art. 40 L.R. 27/86 l'autorizzazione provvisoria allo scarico dell'impianto Biologico Consortile di Gela, nei limiti di cui alla tab. 5 della Legge Regionale n. 27/86;
- VISTO** il D.D.S. n. 306 del 24/07/2008, con il quale l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico per i reflui urbani depurati;
- VISTA** l'istanza del 09/05/2007 prot. n. RAGE/AD/96/T con la quale la Raffineria di Gela ha richiesto a questa Agenzia, ai sensi dell' art. n. 6 del D.M. 185/2003 l'autorizzazione al riuso del refluo depurato dall'impianto Biologico Consortile di Gela;
- VISTA** la nota prot. n. 37488 del 29/11/2007 con la quale l'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque ha richiesto alla Raffineria di Gela integrazioni all'istanza di autorizzazione al riuso del refluo depurato dall'impianto Biologico Consortile di Gela ai sensi dell' art. n. 6 del D.M. 185/2003;
- VISTA** la nota prot. n. RAGE/AD/20/T del 07/02/2008 con la quale la Raffineria di Gela forniva parte delle integrazioni necessarie al rilascio della suddetta autorizzazione;
- VISTO** il rapporto istruttorio prot. n. 20850 del 25/05/2009 redatto dall'Agenzia Regionale per i

D.D.S. n. 328

rifiuti e le acque, contenente la proposta favorevole al rilascio, con prescrizioni, dell'Autorizzazione al riuso delle acque reflue trattate dal presidio depurativo;

VISTA la documentazione tecnica a supporto dell'istanza e considerata la praticabilità dell'intervento in relazione allo schema depurativo del sistema di trattamento di affinamento e disinfezione dei reflui da riutilizzare per uso industriale nel rispetto dei limiti di cui all'allegata tab. 5 del D.M. 185/2003;

VISTE le analisi chimiche del refluo, in uscita dall'attuale I.D., trasmesse dalla Raffineria di Gela, dalle quali si evince che il refluo trattato dall'impianto rispetta i limiti previsti dal proprio ciclo di riutilizzo così come previsto di cui alla tab.5 della L. R. n. 27/86;

DECRETA

Art. 1 - Ai sensi dell'art. n. 6 del D.M. 185/03 è concesso alla Raffineria di Gela l'autorizzazione al riuso delle acque reflue depurate, per uso industriale nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 185/03, con le seguenti prescrizioni:

1. Il soggetto gestore è tenuto a vigilare sulla corretta utilizzazione delle acque di riuso ed a comunicare tempestivamente all'ARPA e ASL competenti, ogni variazione delle caratteristiche del refluo affinato e della sua utilizzazione, in considerazione del fatto che qualunque variazione della destinazione delle acque reflue di riuso comporti una preventiva modifica dell'autorizzazione al riutilizzo.

Art. 2 - L'autorizzazione di cui al precedente articolo è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel D.M. 185/03, con particolare riferimento agli artt. n°4,7,8,9,10,11 e 12 nonché del relativo allegato allo stesso D.M. 185/03.

Art. 3 - E' fatto obbligo al soggetto gestore ai fini della tutela quantitativa delle acque destinate al consumo umano, ridurre l'uso di acqua pregiata, per una quantità pari al volume annuo di acqua di riutilizzo prodotta.

Art. 5 - La presente autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Nelle more dell'ottenimento della suddetta autorizzazione lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 6 - Il presente provvedimento viene notificato alla competente ASL per gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 3 e art. 11, comma 1 del D.M. 185/03.

Art. 7 - Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Decreto si rimanda agli obblighi discernenti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.M. 185/03.

Palermo, li 19 7 LUG. 2009



La presente copia composta di n. 02 fogli è conforme all'originale emesso da questo Ufficio.

Palermo 17/08/2009



IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Giorgio Paternò

D.D.G. N. **63** DEL **26 GEN. 2012**

REPUBBLICA ITALIANA



(4)

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

OGGETTO: RAFFINERIA DI GELA
 ART. 208 D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. - RINNOVO AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO PERCOLATO

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 309720 del 3/11/2010 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Vincenzo Emanuele;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 - Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali il D.Lgs. n. 205 del 03/12/2010;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) e ss.mm.ii.*";
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "*Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*";
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota n. 220445 del 28/05/2003, con la quale la Commissione Europea - Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

D.D.G. n. 63

- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 664 del 31/05/06, e successivi rinnovi, con la quale è stata rilasciata, alla Raffineria di Gela S.p.A., con sede e stabilimento in Gela (CL), contrada Piana del Signore, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'esercizio delle operazioni di smaltimento (R9) del rifiuto costituito da acque di falda contaminate - CER 191307* *rifiuti liquidi acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda contenenti sostanze pericolose* - da smaltire nell'impianto di trattamento acque di scarico (TAS) a servizio della Raffineria di Gela, per un quantitativo massimo di 250 m³/h, corrispondente a 6000 m³/g e 2190000 m³/a.
- VISTO il decreto n. 6 del 26/01/2007 e la successiva modifica di cui al Decreto n° 46 del 22/02/2007, con il quale la Società Raffineria di Gela - con sede in Contrada Piana del Signore 93012 - Gela (CL), è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 210 del dlgs n. 152/06, al deposito preliminare (operazione D15) e al trattamento chimico fisico (operazione D 9) del rifiuto non pericoloso identificato con il codice CER 190703 - *percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702*, proveniente dalla discarica di rsu di C.da Timpazzo del Comune di Gela, da effettuarsi nell'impianto TAS esistente all'interno della stessa raffineria per una quantità massima di percolato pari a 50 mc/giorno e 18.000 mc/anno;
- VISTA la polizza fidejussoria n. 7760001 del 03/04/2009, stipulata con la Banca Monte dei Paschi di Siena, per un importo massimale di € 1.267.939,92 (euro unmilione duecentosessantasettemilanovecentotrentanove/92), a copertura delle spese per eventuali danni ambientali, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata con Decreto n. 6 del 26/01/2007 e modificato con decreto n. 46 del 22/02/2007, approvata con nota prot. 22015 del 3/6/2009;
- VISTA la nota prot. DVA - 2011 - 26826 del 25/10/2011, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare riguardante "impianti di depurazione di acque reflue urbane comprensivi di linea dedicata al trattamento di rifiuti liquidi - Applicabilità della legislazione relativa all'autorizzazione integrata ambientale";
- VISTA la nota prot. 21428 del 13/03/2008, con la quale il Servizio VAS - VIA dell'Assessorato Territorio e Ambiente, ha ritenuto che l'impianto TAS biologico di Raffineria di Gela non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nella medesima nota;
- VISTA l'istanza di rinnovo prot. RAGE/AD/10/T del 04/01/2012, assunta al protocollo n. 1881 del 130/1/2012, con la quale la società Raffineria di Gela con sede legale e stabilimento in c.da Piana del Signore - Gela, chiede il rinnovo del decreto n. 6 del 26/01/2007;
- VISTA la nota prot. 2447 del 18/01/2012, con la quale l'ufficio ha richiesto un sopralluogo presso l'impianto in questione alla Provincia regionale di Caltanissetta ai fini dei controlli previsti dall'art. 197 del Dlgs. n. 152/07;
- CONSIDERANDO che, secondo quanto è stato accertato, la figura dell'ing. ~~Rosario~~ Orlando, quale responsabile tecnico dell'impianto TAS per il trattamento dei rifiuti, già nominato ai fini del rilascio dell'Ordinanza commissariale n. 664 del 31/05/06 sopra citata
- VISTO il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta, prot. CEW/8444/2011/ECL0068 del 1/09/2011, dal quale si evince che a carico della Società Raffineria di Gela, non risultano dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che a carico dell'Amministratore delegato nulla risulta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

D.D. n. 63


 DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

- VISTO** il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO** il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Siciliana;
- CONSIDERATO** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- CONSIDERATO** che con nota n. 3860/S.7 del 25/12/2012 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva al Prefetto di Caltanissetta l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R. 252/98 sulla Società in questione;
- VISTO** il patto d'integrità allegato al presente provvedimento;
- VISTO** l'articolo 10 del D.P.R. 252/98;
- DI DARE ATTO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98;
- CONSIDERATO** che l'impianto tratta, oltre ai rifiuti di cui al presente decreto, anche i rifiuti provenienti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda contenenti sostanze pericolose, per un quantitativo di 6.000 mc/g, per cui deve essere applicata la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza del Servizio VAS - VIA dell'Assessorato Territorio e Ambiente;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente o con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rinnovo del Decreto n. 6 del 26/01/2007 e ss.mm. ii. fino al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale e comunque per un periodo non superiore ad un anno;
- RITENUTO** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06;

DECRETA**ART. 1**

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il Decreto n. 6 del 26/01/2007 e ss.mm. ii. Intestato alla Società Raffineria di Gela con sede legale e stabilimento in c.da Piana del Signore - Gela, per il trattamento chimico fisico (operazione D 9) del rifiuto non pericoloso identificato con il codice CER 190703 - *percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702*, proveniente dalla discarica di rsu di C.da Timpazzo del Comune di Gela, da effettuarsi nell'impianto TAS esistente all'interno della stessa raffineria per una quantità massima di percolato pari a 50 mc/giorno e 18.000 mc/anno, è rinnovato fino al rilascio della

Autorizzazione Integrata Ambientale e comunque per un periodo non superiore ad un anno (fino al 26/01/2013).

ART. 2.

La Ditta entro 30 giorni dalla notifica del presente Decreto, dovrà produrre a questo Ufficio il rinnovo e l'aggiornamento delle garanzie finanziarie in promessa citate e adeguate agli indici ISTAT, che dovranno essere prestate in conformità all'Ordinanza commissariale n. 2196 del 2.12.2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

ART. 3

Restano valide le prescrizioni di cui al Decreto n. 6 del 26/01/2007 e ss.mm. ii., per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente provvedimento, nonché quelle previste dalla nota prot. 21428 del 13/03/2008, del Servizio VAS - VIA dell'Assessorato Territorio e Ambiente

ART. 4

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese quelle relative alla esecutività del progetto.

Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessionario ramo d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 5

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 6

Di approvare il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente fra l'Amministrazione e la Società, che sarà sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 7

Si da atto che è stata richiesta al Prefetto di Caltanissetta l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R. 252/98 sulla Società in questione.

ART. 8

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98.

ART. 9

La Provincia Regionale di Caltanissetta, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Caltanissetta ed il Comune di Gela, eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 10

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 11

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Società, al Comune di Gela, alla Provincia Regionale di Caltanissetta, all'A.R.P.A. Sicilia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nonché alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Palermo, 26 GEN. 2012

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Servizio 7 - Autorizzazioni
(Dott. Antonio Patella)



DIRIGENTE GENERALE

(Dott. Vincenzo Emanuele) - A.R.I.G.

Ex D.D.G. n° 13 del 11/01/2011
(Dott. Letterio Mastino)



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

(5)

Mod. 14 a. s.
R. S.

Num. codice fiscale 80012000328
Partite I.V.A. 02711070327

4/3/88

Risposta a _____

del _____

Gruppo X N. di prot. 1156A

OGGETTO: D.A. n. 294/88 - Autorizzazione installazione di un sistema di
discariche per rifiuti speciali e tossici e nocivi - D.P.R. n. 915/82 - So-
cietà ENICHEM ANIC, GELA (CL).
Allegati N. _____

93012

ENICHEM ANIC
Casella Postale, 35
G E L A

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
CALTANISSETTA

COMUNE DI
G E L A

e p.c. GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REGIONE SICILIANA
Via Caltanissetta, 2
P A L E R M O

Si notifica a tutti gli effetti il D.A. n. 294/88 del 4/3/88, con alle-
gati i relativi elaborati tecnici progettuali, con il quale questo Assesso-
rato ha concesso alla Società ENICHEM ANIC l'autorizzazione alla installa-
zione, all'interno dello stabilimento di Gela, di un sistema di discariche
(3 di 2° cat. tipo "C", 1 di 2° cat. tipo "B" ed 1 di 2° cat. tipo "A") per
lo smaltimento di rifiuti speciali e tossici e nocivi.

Alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, che legge per conoscen-
za, si invia compiegato alla presente il suddetto D.A. perché si proceda al-
la pubblicazione integrale del medesimo.

IL DIRIGENTE TECNICO
(Dr. Mario Cuccia)

Mario Cuccia

Il presente documento è in possesso di un numero di identificazione e di un numero di protocollo

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA


L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 18/6/1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 10/9/1982, n. 915;
VISTA la L.R. 29/12/1981, n. 181;
VISTA la delibera n. 52 del Comitato Interministeriale del 27/7/1984 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la circolare di questo Assessorato del 16/9/1986, n. 33288/X;
VISTA la L. 29/10/1987, n. 441 entrata in vigore l'1/11/1987, con la quale è stato convertito in legge con modifiche il decreto-legge 31/8/1987, n. 361;
CONSIDERATO che le autorizzazioni ad effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali e tossici e nocivi competono a questo Assessorato, ai sensi degli artt. 6, lett. c) e d), 16 e 31 del D.P.R. n. 915/1982 citato;
VISTO il D.A. n. 188 del 19/4/1986 con il quale sono stati fissati i termini e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che il soggetto richiedente è tenuto a fornire, ai sensi del punto 5 della citata delibera C. I. 27/7/1984;
CONSIDERATO che, ai sensi della lett. f) dell'art. 6 del D.P.R. n. 915/1982, la Regione deve provvedere all'emanazione di norme integrative e di attuazione del decreto medesimo nonché della procedura per il rilascio dell'autorizzazione in argomento;
PRESO ATTO dell'opportunità di addivenire successivamente ad una più dettagliata normativa regionale in materia;
VISTA l'istanza del 26/5/1986 della Società ENICHEM ANIC, sede legale P.zza Baldrini, 1 - S. donato Milanese (MI) -, tendente ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di un sistema di discariche per lo smaltimento esclusivo dei rifiuti speciali e tossici e nocivi dell'insediamento industriale di Gela e composto da tre discariche di 2^a categoria, tipo C (punto 4.2.3.3. della delibera C.I. 27/7/1984), da una discarica di 2^a categoria tipo B (punto 4.2.3.2. della delibera C.I. 27/7/1984) e da una discarica di 2^a categoria tipo A (punto 4.2.3.1. della delibera C.I. 27/7/1984);
VISTA la documentazione tecnica prodotta a corredo dell'istanza e consistente in:
- Indagini idrogeologiche e geotecniche finalizzate all'approvazione del sito con n. 3 annessi e con allegata cartografia relativa a:
- ubicazione sondaggi e prove penetrometriche (all. 1);
- correlazione stratigrafica sez. A-A¹ (all. 2a);
- correlazione stratigrafica sez. B-B¹ (all. 2b);
- correlazione stratigrafica sez. C-C¹ (all. 2c);
- correlazione stratigrafica sez. D-D¹ (all. 2d);
- carta geologica (all. 3);



- carta morfologica (all. 4);
- carta idrologica (all. 5);
- carta piezometrica della falda freatica, secondo rilievi effettuati il 6/8/1986 (all. 6);
- carta dell'isopache dell'aerato, secondo rilievi effettuati il 6/8/1986 (all. 7);
- verifica di stabilità (all. 8);
- Progetto esecutivo delle discariche compendente: relazione tecnica, computo metrico, specifica dell'impianto elettrico; con annesse le seguenti tavole:
 - 1) planimetria dello stabilimento;
 - 2) rilievo topografico dell'area;
 - 3) sezioni A-E;
 - 4) sezioni 1-8;
 - 5) sezioni 9-10-11;
 - 6) planimetria movimenti di terra, quote scavo e rilevato;
 - 7) planimetria generale tracciamento;
 - 8) sezioni generali A-A e B-B;
 - 9) zone di rispetto - sezioni;
 - 10) quote di fondo manto di sicurezza HDPE e rete tubi controllo impermeabilizzazione;
 - 11) quote di fondo manto di tenuta HDPE e rete sfiato gas;
 - ⑥ 12) rete raccolta percolato;
 - ⑥ 13) fognatura;
 - ⑥ 14) rete rilancio percolato e acque di fogna;
 - 15) rete antincendio;
 - 16) sensi preferenziali e coltivazione discarica;
 - 17) discariche di 2^ categoria tipo A - sezione e particolari;
 - 18) discariche di 2^ categoria tipo B - sezione e particolari;
 - 19) discariche di 2^ categoria tipo C - sezione e particolari;
 - 20) particolari attraversamento tubazioni manto impermeabile;
 - ⑥ 21) vasche raccolta percolato discariche 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
 - ⑥ 22) vasche raccolta percolato discariche 2, 3, 4, 6 7 e 8 armature;
 - ⑥ 23) vasca raccolta percolato discarica 1 armature;
 - 24) ingresso planimetria;
 - 25) magazzino alloggiamento macchine;
 - 26) fabbricato per addetto controllo discariche;
 - ⑥ 27) impianto lavaggio automezzi;
 - 28) recinzione planimetria;
 - 29) recinzione particolari;
 - 30) recinzione cancello;
 - 31) rete estrazione gas provenienti dai rifiuti;
 - 32) recupero ambientale - planimetria;
 - 33) impianto elettrico rete di terra generale;
 - 34) impianto elettrico illuminazione e percorso cavi;
 - 35) impianto elettrico rete di terra zona ingresso;
 - 36) impianto elettrico illuminazione e F.M. magazzino;
 - 37) impianto elettrico illuminazione e F.M. locale custode.

VISTA la delibera consiliare n. 226 del 20/3/1987 con la quale il Comune di Gela ha espresso il proprio parere positivo all'installazione delle discariche oggetto del presente decreto nel sito proposto dalla Società ENICHEM-ANIC;

 RITENUTO di non doversi applicare nella fattispecie le nuove procedure per l'istruttoria dei progetti introdotte con l'art. 3-bis della L. n. 441/1987 in quanto l'istruttoria del progetto può ritenersi conclusa positivamente atteso che il Comune di Gela ha già espresso parere favorevole all'installazione delle discariche con la suddetta delibera consiliare n. 226 del 20/3/1987 e che la istruttoria tecnico-amministrativa redatta a cura dell'ufficio competente è stata trasmessa in data 9/9/1987, prot. n. 283, al C.R.T.A. per l'acquisizione del parere;

VISTO il parere favorevole espresso dal C.R.T.A. nella seduta del 12/11/1987, verbale n. 18;

RITENUTO in conseguenza di dover procedere all'approvazione del sito, ai sensi dell'art. 6, lett. b), del D.P.R. n. 915/82, nonché all'autorizzazione all'installazione delle discariche stesse ai sensi dell'art. 6, lett. d) del più volte citato D.P.R. n. 915/82.

Per quanto sopra espresso;

D E C R E T A

ART. 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. n. 181/1981 e degli articoli 6, lett. b) e c), 16 e 31 del D.P.R. n. 915/82 è rilasciato il nulla-osta all'impianto e sono approvati la localizzazione, il progetto e gli elaborati tecnici di cui alle premesse del presente decreto, relativi alla realizzazione di un sistema di discariche per lo smaltimento esclusivo dei rifiuti speciali e tossici e nocivi dell'insediamento industriale di Gela comprendente gli stabilimenti ENICHEM-ANIC, ICAM, ENICHEM AGRICOLTURA, ISAF, ENICHEM BASE, SAVITRI.

Il sistema risulta composto da: tre discariche di 2^a categoria tipo C (punto 4.2.3.3.) della delibera C.I. 27/7/1984), una discarica di 2^a categoria tipo B (punto 4.2.3.2. della delibera C.I. 27/7/1984) e da una discarica di 2^a categoria tipo A (punto 4.2.3.1. della delibera C.I. 27/7/1984).


ART. 2 - Le discariche di cui al precedente art. 1 del presente decreto insistono sulla particella catastale n. 52 del foglio n. 216 del Comune di Gela.

ART. 3 - Per la sistemazione e la preparazione del terreno da destinare alle discariche nonché per le modalità e cautele da osservare successivamente nell'esercizio delle stesse, con particolare riferimento alla tutela delle acque di falda, dovranno rispettarsi le previsioni contenute nel progetto. Si prescrive, inoltre, che:

- il percolato formatosi a seguito della chiusura definitiva della discarica dovrà essere inviato all'impianto biologico;
- dovranno essere realizzati pozzi di controllo posti lungo le direzioni principali di deflusso della falda acquifera presente nell'area a monte ed a valle delle discariche, presso i quali saranno effettuati campionamenti con periodicità almeno trimestrale, a cura dell'Amministrazione Provinciale di Caltanissetta.

ART. 4 - Le discariche avranno le seguenti caratteristiche:

- 1) una discarica di 2^a categoria tipo C (vasca n. 1) con volume utile di 2.200 m³ da destinare ai residui dell'impianto cloro-soda (rifiuti tossici e nocivi);
- 2) una discarica di 2^a categoria tipo C (vasche n. 3 e 7) con volume utile di 22.000 m³ per fanghi residuati dall'impianto biologico di depurazione;

- 
- 3) una discarica di 2^a categoria tipo C (vasche n. 4 e 8) con volume utile di 30.000 m³ per i seguenti rifiuti:
- "scarti di processo" di tutte le società presenti nell'insediamento ENICHEM;
 - "fanghi da impianto di lavaggio contenenti As" da impianto lavaggio CO₂ (rifiuti tossici e nocivi) - ENICHEM AGRICOLTURA;
 - "materiali da manutenzione sezione lavaggio CO₂" da impianto NH₃ (rifiuti tossici e nocivi) - ENICHEM AGRICOLTURA;
 - "fanghi atossici da impianto a. solfarico e concimi complessi" - ENICHEM AGRICOLTURA;
 - "fanghi da pulizia aste fogna e vasche" da impianti politene, concentrazione soda e dicloroetano - ENICHEM BASE;
 - fanghi da impianti a. fosforico (rifiuti tossici e nocivi) - ISAF;
 - "fanghi pulizia serbatoi" da impianti H₂ SO₄ e H₃ PO₄ - ISAF;
- 4) una discarica di 2^a categoria tipo B con volume utile di 35.000 m³ per i seguenti rifiuti speciali:
- "scarti di processo" da impianti produttivi di tutte le Società presenti nell'insediamento ENICHEM;
 - "fanghi T.A.S./C.T.E. e T.A.C." da impianto trattamento acque di scarico centrale termoelettrica e acque primarie;
 - fanghi da pulizia condotte acqua marina;
 - ganga di zolfo da impianto a. solfarico ISAF;
- 5) una discarica di 2^a categoria tipo A con volume utile di 6.000 m³ per rifiuti inerti.

- ART. 5 - La Società è tenuta a comunicare anticipatamente a questo Assessorato, all'Amministrazione Provinciale di Caltanissetta, al Comune di Gela e ad ogni altro Ente interessato la data di inizio dei lavori per la realizzazione delle discariche nonché il nominativo e la qualifica del direttore responsabile dei lavori;
- ART. 6 - Il direttore responsabile di cui al precedente art. 5 ed i funzionari dell'Amministrazione Provinciale di Caltanissetta incaricati dell'attività di controllo a conclusione dei lavori presenteranno a questo Assessorato una relazione, anche congiunta, sulla corretta esecuzione degli stessi.
- ART. 7 - Preliminarmente alla messa in esercizio delle discariche di cui al presente decreto, la Società dovrà presentare a questo Assessorato per l'approvazione i piani di bonifica delle discariche attualmente presenti all'interno del proprio insediamento industriale di Gela.
- ART. 8 - In merito all'autorizzazione alla gestione delle discariche di cui al presente decreto la Società è tenuta, almeno 60 gg. prima della messa in esercizio delle stesse, ad avanzare istanza a questo Assessorato alla quale dovranno allegarsi, ai sensi del punto 5 della delibera C.I. 27/7/1984 le garanzie finanziarie fissate con il D.A. n. 188 del 19/4/1986.
- ART. 9 - L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 915/1982 e nella delibera C.I. 27/7/1984 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- X ART. 10 - Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti.
- ART. 11 - Il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ove nel corso dell'attività autorizzata si riscontrino violazioni di legge o delle prescrizioni riportate nel presente decreto. L'autorizzazione è in ogni caso subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire nella materia.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li

4 MAR. 1988



L'ASSESSORE



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI

Protocollo n. 16513/S.7

Oggetto: Notifica del D.D.G. n. 567 del 29 marzo 2012



NUMERO DI CODICE FISCALE 8001200826
PARTITA I.V.A. 02711070827

Palermo, 02 APR 2012

Risposta a _____

del _____

Ricevuta da <u>E. S. U. COLONNE</u> Prot. <u>AN 332</u>
04 APR. 2012
Pres. visione _____

Racc. A/R

Raffineria di Gela S.p.A
C/da Piana del Signore
93012 GELA (CL)

Comune di GELA
Piazza Municipio
93012 GELA (CL)

Provincia Reg.le di Caltanissetta
Viale Regina Margherita
93100 CALTANISSETTA

A.R.P.A. Sicilia
via Cappuccini,86
90129 PALERMO

Ministero dell'Ambiente e la Tutela del Territorio
- Direzione Qualità della Vita -
via C. Colombo, 44
00100 ROMA

Comando provinciale Guardia di Finanza di Caltanissetta
Via Bissolati, 135
93100 - CALTANISSETTA

e, p.c.

G.U.R.S.
via Caltanissetta, 2
90100 PALERMO

Ufficio documentazione autorizzazioni
SEDE

Si notifica il D.D.G. n. 567 del 29 marzo 2012, rilasciato alla ditta in indirizzo, con il quale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, è stato rinnovato il D.D.G. n. 301 del 16/03/2011.

Alla G.U.R.S si trasmette l'estratto del predetto Decreto affinché proceda alla sua pubblicazione.



Il Dirigente Responsabile
Servizio 7 - Autorizzazioni

(Dott. A. Patella)



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

OGGETTO: SOCIETA' RAFFINERIA DI GELA S.P.A.. – IMPIANTO SITO IN C/DA PIANA DEL SIGNORE , GELA (CL) - RINNOVO DEL D.D.G. N. 301 DEL 16/03/2011 PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R3) DEL PRODOTTO OLEOSO CER 050105* - PERDITE DI OLIO -

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 309720 del 3/11/2010 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Vincenzo Emanuele;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.M 17 dicembre 2009, recante " Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm. e ii.;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010 n. 9, recante "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*";
- VISTA il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza Commissariale n. 1166 del 18/12/2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota n. 220445 del 28/05/2003, con la quale la Commissione Europea – Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";

- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico.
- VISTA l'Ordinanza n. 133 del 10/02/2006, con la quale è stata rinnovata, alla Raffineria di Gela S.p.A., con sede e stabilimento in Gela (CL), contrada Piana del Signore, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 con Ordinanza n. 298 del 23-03-2004, per l'esercizio delle operazioni di recupero (R3) del rifiuto – CER 050105* *perdite di olio* – da recuperare nel serbatoio S10 e quindi nei serbatoi di carico impianti di distillazione primaria S103, S104, S107, S109, S110 e S315, per un quantitativo massimo di 30 m³/giorno.
- VISTO il Decreto n. 11 del 07/02/2007, con il quale è stata modificata ed integrata l'Ordinanza n. 133 del 10/02/2006;
- VISTO il D.D.S n. 43/SRB del 20/03/2008, di rinnovo dell'Ordinanza n. 133 del 10/02/2006 successivamente modificata ed integrata con Decreto n. 11 del 07/02/2007;
- VISTO il D.D.G. n. 33 del 16/03/2010, di rinnovo del D.D.S. n.43/SRB del 20/03/2008;
- VISTO il D.D.G. n. 301 del 16/03/2011, di rinnovo del D.D.G. n. 33 del 16/03/2010 per l'esercizio delle operazioni di recupero (R3) del prodotto oleoso CER 050105*;
- VISTA l'istanza del 29/01/2007, con la quale Raffineria di Gela, chiede al Ministero dell'Ambiente l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- VISTA l'istanza prot. RAGE/AD/872/T del 29/11/2011, con la quale la Società Raffineria di Gela, con sede e stabilimento in Gela (CL), C/da Piana del Signore, ha richiesto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il rinnovo dell'autorizzazione alle operazioni di recupero (R3) del rifiuto liquido CER 050105* - *perdite di olio* – proveniente dalla messa in sicurezza e bonifica della falda freatica sottostante lo stabilimento, come stabilito nell'Ordinanza Commissariale n.133 e successivi;
- VISTA la nota prot. n. 8580/S7 del 20/02/12, con la quale questo Dipartimento chiede alla Provincia Reg.le di Caltanissetta, di effettuare un sopralluogo presso l'impianto di cui sopra, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO il verbale di sopralluogo del 08/03/2012 della Provincia Reg.le di Caltanissetta dal quale si evince che la gestione del surnatante proveniente dall'attività di bonifica risulta essere conforme alle attività di gestione di cui ai decreti autorizzativi;
- VISTA la nota prot. RAGE/AD/DITEC/376/T del 12/05/2011, con la quale la Società Raffineria di Gela, trasmette l'atto integrativo alla fidejussione bancaria n. 460620102919 (ex n° 1900192555 emessa da Banco di Sicilia ora Unicredit S.p.A.), aggiornata secondo gli indici ISTAT prorogandone la validità fino al 23/03/2013;
- CONSIDERATO che resta inalterata la nomina del responsabile tecnico dell'impianto di recupero in esame;
- VISTO il Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta, prot. CEW/2730/2012/ECL0004 del 16/03/2012, dal quale si evince che a carico della Società Raffineria di Gela, non risultano dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che a carico dell'Amministratore delegato nulla risulta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia

di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

CONSIDERATO che con nota n. 3860/S7 del 25/01/2012 e successiva prot. n. 14221/S7 del 20/03/2012, questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva al Prefetto di Caltanissetta l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R.252/98 sulla Società in questione;

VISTO il patto d'integrità sottoscritto in data 26/01/2012 per il rilascio del D.D.G. n. 63 del 26/01/2012;

VISTO l'articolo 10 del D.P.R. 252/98;

DI DARE ATTO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98;

RITENUTO di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. al rinnovo del D.D.G. n. 301 del 16/03/2011, per un periodo di anni uno, in attesa della definizione della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale, per la prosecuzione delle operazioni di recupero del rifiuto oleoso (CER 050105* - perdite di olio) estratto dalla falda freatica sottostante lo stabilimento, nell'ambito delle operazioni di messa in sicurezza di emergenza e bonifica;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06.

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è rinnovato il D.D.G. n. 301 del 16/03/2011, intestato alla Società Raffineria di Gela S.p.A., con sede e stabilimento in Gela (CL) C/da Piana del Signore, per l'esercizio delle operazioni di recupero (R3) del rifiuto liquido CER 050105* - perdite di olio, proveniente dalla messa in sicurezza e bonifica della falda freatica sottostante lo stabilimento;

Il presente rinnovo, rilasciato nelle more dell'ottenimento della Autorizzazione Integrata Ambientale, ha validità limitata al tempo necessario per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e comunque fino al 23/03/2013.

ART. 2

La Società dovrà osservare gli obblighi e le prescrizioni di cui alla Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, in ordine al rinnovo della fidejussione che dovrà essere sottoposta alla rivalutazione monetaria automatica

annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno. Pertanto la ditta dovrà presentare, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, l'atto integrativo di estensione della validità delle fidejussioni citate in premessa, con validità pari alla durata della presente autorizzazione più un anno.

ART. 3

Restano invariati le disposizioni, le prescrizioni, i quantitativi e quant'altro contenuto nei provvedimenti autorizzativi citati in premessa.

ART. 4

La Società dovrà osservare gli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri, derivanti dagli artt. 189 e 190 del D. Lgs. 152/06.

La Società, entro il 15 di ogni mese, deve inviare, su supporto informatico, al Comune di Gela, alla Provincia regionale di Caltanissetta, a questo Dipartimento ed al Ministero dell'Ambiente -- Direzione Qualità della Vita, un prospetto riepilogativo relativo alla quantità di rifiuto recuperato durante il mese precedente.

ART. 5

Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi anche per quanto riguarda la esecutività del progetto, che dovranno essere ottenute ed osservate prima dell'inizio dell'attività.

Qualunque variazione della societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o in caso di cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 6

Si da atto che è stata richiesta al Prefetto di Caltanissetta l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R.252/98 sulla Ditta in questione.

ART. 7

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98.

ART. 8

La Provincia Regionale di Caltanissetta, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Caltanissetta ed il Comune di Gela, eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

D.D.G. 0.504

ART. 9

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

ART. 10


Il presente Decreto sarà trasmesso oltre che alla Società, al Comune di Gela, alla Provincia Regionale di Caltanissetta, all'A.R.P.A. Sicilia, al Ministero dell'Ambiente, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nonché alla G.U.R.S. affinché venga pubblicata per estratto.

Palermo, lì 29 MAR, 2012

Il Dirigente Responsabile
U.O. 1 - Servizio 7
(D.ssa M. Gabriella Corleo)



Il Dirigente Responsabile
Servizio 7 - Autorizzazioni
(Dott. Antonio Parella)



Il Dirigente Generale
Dott. Emanuele

D.D.S. N. 810

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

OGGETTO: SOCIETA' RAFFINERIA DI GELA S.P.A. - IMPIANTO TAS PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE EMUNTE DALLA FALDA - C/DA PIANA DEL SIGNORE, GELA /CL)-

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 309720 del 03/11/2010 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità al Dott. Vincenzo Emanuele;
- VISTA la nota del Dirigente Generale prot. n. 20945 del 03/05/2012, con la quale, tra l'altro, si delegano, ai sensi dell'art. 8 lett. c) della L.R. 15/05/2000 n. 10, ai Dirigenti di Aree e Servizi di questo Dipartimento, i poteri ed i compiti previsti dall'art. 7 comma 1 lett. e);
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 - Norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18/12/2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota n. 220445 del 28/05/2003, con la quale la Commissione Europea - Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTE le norme tecniche di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

D.D.S. N. 850

- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.M. 17 dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTR) e ss.mm.ii.;
- VISTO la Legge 17 dicembre 2007, n. 243 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie";
- VISTA la Legge 8 aprile 2010 n. 9, sulla "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico.
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 664 del 31/05/2006 con la quale, Raffineria di Gela S.p.A., è stata autorizzata ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D9) del rifiuto costituito da acque di falda contaminate, di cui al codice CER 19 13 07 * - *rifiuti liquidi acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda contenenti sostanze pericolose* - da smaltire nell'impianto di trattamento acque di scarico TAS a servizio della Raffineria, per un quantitativo massimo di 250 mc/h, corrispondenti a 6.000 mc/g e 2.190.000 mc/a;
- VISTO il Decreto n. 11 del 07/02/2007, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06, l'autorizzazione di cui alla Ordinanza n. 664 è stata estesa al trattamento dei rifiuti di cui al codice CER 19 13 08 - *rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07** -, provenienti dai piezometri IMW2, IMW17 (Isola 9 ISAF) e dal sito multisocietario della società Polimeri Europa, nel rispetto dei quantitativi massimi già autorizzati;
- VISTO il Decreto del 06/12/2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con il quale, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e con il Ministro della Salute, è stato autorizzato l'impianto TAF (Trattamento Acque di Falda) presentato da Raffinerie di Gela S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., Syndial S.p.A., Isaf S.p.A. in liquidazione;
- VISTO il Decreto n. 25/SRB del 31/05/2007, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06, è stata rinnovata fino al 31/05/2008, l'autorizzazione di cui alla Ordinanza n. 664 del 31/05/2006, come modificata con Decreto n. 11 del 07/02/2007, rilasciata a Raffineria di Gela S.p.A. per il trattamento (D9) dei rifiuti costituiti da acque di falda contaminate di cui ai codici CER: 19 13 07* - *rifiuti liquidi acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda contenenti sostanze pericolose*; 19 13 08 - *rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07**;
- VISTO il Decreto n. 94/SRB del 23/05/2008, con il quale ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/2006, è stato rinnovato fino al 31/05/2009 il Decreto n. 25/SRB del 31/05/2007;
- VISTO il Decreto n. 169/SRB del 29/05/2009, con il quale ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/2006, è stato rinnovato fino al 31/05/2010 il Decreto n. 94/SRB del 23/05/2008;
- VISTO il D.D.G. n. 235 del 08/06/2010, con il quale è stato rinnovato fino al 31/05/2011 il Decreto n.169/SRB del 29/05/2009;



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

D.D.S. N.

910

VISTO

il D.D.G. n. 681 del 31/05/2011, con il quale è stato rinnovato fino al 31/05/2012 il Decreto n.235 del 08/06/2010;

CONSIDERATO

che i predetti rinnovi sono stati rilasciati nelle more della definizione della procedura IPPC, avviata da Raffineria di Gela presso il Ministero dell'Ambiente;

VISTA

l'istanza prot. RAGE/AD/291/T del 14/05/2012, con la quale la Società Raffineria di Gela, con sede e stabilimento in Gela (CL), C/da Piana del Signore, ha richiesto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la proroga del D.D.G. n. 681 del 31/05/2011, di ulteriori 12 mesi dell'autorizzazione a potere smaltire le acque emunte dalla falda presso l'impianto TAS di Raffineria, al fine di perfezionare l'efficacia del processo di depurazione presso l'impianto TAF mediante la realizzazione degli interventi migliorativi individuati e descritti nel documento "Variante al progetto di bonifica della falda", da inviare agli enti di controllo;

VISTA

la nota prot. RAGE/AD/DITEC/464/T con la quale la Società trasmette l'atto integrativo della fiduciarizzazione bancaria n. 460231310944 che adegua e proroga la stessa fino al 31/05/2013;

CONSIDERATA

la nota prot. RAGE/AD/363/T del 13/05/2010, con la quale Raffineria di Gela, ha trasmesso la nota di documentazione integrativa al Ministero dell'Ambiente per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA

la nota prot. n. 24651 del 25/05/2012 con la quale questo Ufficio chiede al Presidente della Commissione IPPC presso il Ministero dell'Ambiente, di conoscere lo stato istruttorio della procedura IPPC relativa alla Raffineria in argomento o se esistono motivi ostativi al rilascio del provvedimento;

VISTA

la nota prot. CIPPC-00-2012-000473 del 31/05/2012 della Commissione IPPC presso il Ministero dell'Ambiente, con la quale si comunica che i lavori istruttori della Commissione potrebbero concludersi nel mese di giugno 2012;

VISTO

il Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta, prot. CEW/2730/2012/ECL0004 del 16/03/2012, dal quale si evince che a carico della Società Raffineria di Gela, non risultano dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che a carico dell'Amministratore delegato nulla risulta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

VISTO

il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

VISTO

il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

CONSIDERATO

che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, proceduralmente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

D.D.S. n. 310

- CONSIDERATO** che con nota n. 3860/S7 del 25/01/2012 e successiva prot. n. 14221/S7 del 20/03/2012, questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva al Prefetto di Caltanissetta l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R. 252/98 sulla Società in questione;
- VISTO** il patto d'integrità sottoscritto in data 26/01/2012 per il rilascio del D.D.G. n. 63 del 26/01/2012;
- VISTO** l'articolo 10 del D.P.R. 252/98;
- DI DARE ATTO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98;
- RITENUTO** di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, al rinnovo del D.D.G. n. 681 del 31/05/2011, per un periodo di 90 giorni, in attesa della definizione della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esecuzione degli interventi migliorativi dell'impianto TAF sopra specificati;
- RITENUTO** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto Legislativo n. 152/06.

DECRETA**ART. 1**

Al sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, è rinnovato, nelle more della definizione della procedura IPPC (Autorizzazione Integrata Ambientale) o, comunque per un periodo non superiore a 90 giorni, il D.D.G. n. 681 del 31/05/2011 di autorizzazione al trattamento delle acque emunte dalla falda, nell'impianto TAS, rilasciato alla Società Raffinerie di Gela, con sede legale ed impianto in c/da Piana del Signore, Gela (CL).

Restano invariate le disposizioni di cui ai provvedimenti in premessa citati.

ART. 2

La Società dovrà osservare gli obblighi e le prescrizioni di cui alla Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, in ordine al rinnovo della polizza assicurativa che dovrà essere sottoposta alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno.

ART. 3

La Società dovrà osservare gli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri, derivanti dagli artt. 189 e 190 del D. Lgs. 152/06.

ART. 4

Quando a seguito di controlli, l'impianto non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo o recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna o la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

D.D.S. N. 910

semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione di ramo d'azienda deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 5

Si da atto che è stata richiesta al Prefetto di Caltanissetta l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R. 252/98 sulla Ditta in questione.

ART. 6

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98.

ART. 7

La Società è obbligata a trasmettere i prospetti riepilogativi relativi alle quantità di rifiuti trattati, nonché i report relativi alle analisi effettuate, su supporto informatico, oltre che al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Comune di Gela, alla Provincia di Caltanissetta, al Dipartimento ARPA, nonché al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Qualità della Vita.

ART. 8

La Provincia Regionale di Caltanissetta effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A.- Struttura Territoriale di Caltanissetta.

ART. 9

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

ART. 10

Il presente Decreto sarà trasmesso oltre che alla Società, al Comune di Gela, alla Provincia Regionale di Caltanissetta, all'A.R.P.A. Sicilia, al Commissario per l'Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio o del Mare Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nonché alla G.U.R.S. affinché venga pubblicata per estratto.

Il presente Decreto, unitamente alle precedenti autorizzazioni riguardanti il trattamento dei rifiuti liquidi da parte di Raffineria di Gela saranno trasmesse all'Esperto in materia di A.I.A. nominato dalla Regione, presso A.R.T.A. - Dipartimento dell'Ambiente, in ossequio alla nota prot. CIPPC-00-2012-000473 del 31/05/2012 della Commissione IPPC presso il Ministero dell'Ambiente.

Palermo, li 16 16/06/2012

Il Dirigente Responsabile
Servizio 7 - U.O.B. II
(Dott.ssa M. Gabriella Cortese)



Dirigente Responsabile
Servizio 7 - Autorizzazioni
(Dott. Antonio Batella)